


ATP – DITTA _____

DOCUMENTO UNICO
DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INTERFERENZEINDIVIDUAZIONE DEI RISCHI
SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVOROMISURE DA ADOTTARE PER
ELIMINARE LE INTERFERENZE
(Art. 26 del D.L.vo 81 del 9 aprile 2008)I Revisione (GIUGNO 2015) da allegare agli atti di gara

Datore di Lavoro:

Il Dirigente per la Sicurezza:

Per la Ditta:



	FORNITURA DI DIVISE PER OPERATORI DI ESERCIZIO Lotto 2 - CAMICIE DUVRI Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenze	pag. 2/15
---	--	-----------

SOMMARIO

Premessa generale:	3
Descrizione dell'attività appaltata:	8
Obiettivi della valutazione:	8
Individuazione dei rischi specifici e di interferenza	9
Misure generali di tutela:	11
Informazioni relative all'Azienda Trasporti Pubblici:	14
Adempimenti/obblighi DITTA _____:	15

	FORNITURA DI DIVISE PER OPERATORI DI ESERCIZIO Lotto 2 - CAMICIE DUVRI Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenze	pag. 3/15
---	---	-----------

PREMESSA GENERALE

ILLUSTRAZIONE DI CARATTERE GENERALE DEL D.LGS. 81 del 9 aprile 2008

Prima di iniziare la descrizione di carattere generale del Dlgs. 81 del 9 aprile 2008, si ritiene utile fare qualche cenno alla disciplina italiana della tutela della sicurezza del lavoro preesistente.

La nuova normativa non è un atto autonomo del legislatore italiano, ma un atto dovuto trattandosi, come ben si sa, di attuazione di direttive comunitarie. Questa considerazione è molto importante al fine della completa valutazione del nuovo sistema normativo che, nonostante abbia introdotto numerose ed importanti novità, non esaurisce gli interventi necessari per una sua completa armonizzazione e definizione.

Com'è purtroppo noto, i pericoli del lavoro, e quindi le possibilità che i lavoratori nell'esercizio e a causa della loro attività possano subire lesioni invalidanti o addirittura mortali, sono molto numerosi. Non c'è solo il rischio di un infortunio traumatico, ma anche quello di contrarre malattie professionali, dell'insorgere sempre frequente di malattie comuni, di usura precoce. Per impedire ciò, le leggi impongono al datore di lavoro e a tutti gli altri soggetti del lavoro obblighi particolari in materia di prevenzione, di igiene e di ambienti allo scopo di tutelare la salute degli addetti.

Già prima della Costituzione i propositi del legislatore si erano manifestati con due norme di basilare importanza. Ci si riferisce in particolare all'art. 2087 del Codice Civile che contiene un principio fondamentale in quanto impone al datore di lavoro di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure necessarie a garantire la completa tutela del lavoratore. L'obbligo sancito da tale norma rappresenta un limite ai poteri molto estesi riconosciuti all'imprenditore nell'organizzazione e nella direzione dell'impresa: essa, infatti, obbliga l'imprenditore ad applicare qualsiasi utile misura preventiva con un aggiornamento tempestivo che precede la revisione lenta dei regolamenti di prevenzione ed igiene ed integra le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza in sede di visite ed ispezioni. Ci si riferisce ancora all'art. 437 del Codice Penale, che fin dal 1930, prevede sanzioni di particolare gravità per coloro che dolosamente creino situazioni di grave pericolo per l'incolumità dei lavoratori, sanzioni gravi anche solo per le situazioni di pericolo e che vengono ulteriormente aggravate quanto di verificano eventi di danno.

E' evidente che le dette disposizioni hanno assunto un valore ancora più pregnante quando il bene sicurezza sul lavoro è stato elevato a livello costituzionale: ciò non solo perché l'art. 32 consacra definitivamente il diritto alla salute come vero e proprio diritto soggettivo di primaria importanza e l'art. 41 considera il rispetto della sicurezza come limite invalicabile all'iniziativa economica privata, ma anche perché queste disposizioni fungono come criterio interpretativo di tutta la disciplina vigente, la quale ormai va letta alla luce dei fondamentali principi costituzionali.

Accanto alle misure atipiche contenute nelle previsioni della Costituzione e dell'art. 2087 del Codice Civile, il Legislatore ha posto nel tempo misure tipiche con previsioni specifiche contenute nella legislazione speciale emanata di seguito.

Premesso che antecedentemente già esisteva una certa legislazione di sicurezza concernente particolari settori produttivi, occorre notare come a partire dagli anni '50 i nuovi rapporti sociali, il progresso tecnologico, le innovazioni nell'organizzazione del lavoro, l'aggravarsi del fenomeno infortunistico e delle malattie professionali accentuarono la necessità di una più moderna regolamentazione che meglio si adeguasse per contenuto tecnico e principi generali alla diversa situazione economico-produttiva ed all'obiettivo, avvertito dalle forze sociali e dallo Stato, di dare concreta attuazione ad una politica

	FORNITURA DI DIVISE PER OPERATORI DI ESERCIZIO Lotto 2 - CAMICIE DUVRI Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenze	pag. 4/15
---	---	-----------

meglio orientata verso una più effettiva ed integrale tutela della personalità fisica e morale del lavoratore.

Tale regolamentazione trovò corpo nel D.P.R. 27 aprile 1955 che detta "norme generali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" e nel D.P.R. 19 marzo 1956 concernente "norme generali per l'igiene del lavoro", che del primo costituisce quasi complemento, potendosi entrambe considerare come un perfezionamento dell'impostazione data da tutta la normativa precedente.

Le disposizioni contenute in tali norme impongono un comportamento obbligatorio a tutti coloro che partecipano alle prestazioni di lavoro, secondo le singole competenze, comportamento del quale essi rispondono nei confronti dello Stato che è il supremo tutore della sicurezza individuale e collettiva. Ogni violazione degli obblighi specifici di antinfortunistica e di igiene stabiliti dai D.P.R. 547 e 303 viene considerato reato, cioè un fatto punito da norme penali.

Il reato consiste nell'aver posto in essere un pericolo, ossia la semplice probabilità che si possa verificare un danno all'integrità fisica del lavoratore. Pertanto la sanzione penale viene applicata anche se non si verificano infortuni o malattie professionali.

Questa disciplina analitica ha svolto una funzione veramente importante; è ovvio che dato il lasso di tempo ormai trascorso vi sono anche parti superate dalle trasformazioni del processo produttivo, mentre vi sono anche vistose lacune in settori in cui ha operato l'innovazione tecnologica. Tuttavia è sbagliato ritenere che queste norme non abbiano più alcun valore, in quanto esse sono perfettamente utilizzabili anche rispetto a situazioni che certamente il Legislatore del '55 e '56 non avrebbe mai previsto.

Altra disposizione di grande rilievo è quella contenuta nell'art. 9 dello Statuto dei diritti dei lavoratori, che da un lato proietta in una dimensione collettiva un diritto di controllo e di promozione e dall'altra attribuisce agli stessi destinatari della tutela una funzione di grande importanza proprio per garantire l'effettività del sistema.

Ma la maggiore novità della cosiddetta vecchia normativa è stata rappresentata dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, di riforma sanitaria. La sicurezza del lavoro veniva inserita tra gli obiettivi principali del servizio sanitario nazionale: alle Unità sanitarie locali era devoluto il compito di provvedere alla prevenzione degli infortuni e delle malattie; con l'art. 24 si conferiva al governo la delega ad emanare un nuovo testo unico in materia di sicurezza ed igiene, fissando in 18 punti i principi fondamentali cui avrebbe dovuto ispirarsi il sistema prevenzionale.

Tale riforma di grande rilievo è rimasta purtroppo in gran parte inattuata.

Successivamente sono state emanate altre Leggi quali ad esempio la Legge 5 marzo 1990, n. 46 (norme per la sicurezza degli impianti) e quella parte (art. 18) della nuova normativa antimafia (legge n. 55 del 1990) che detta disposizioni importanti in materia di appalti (piani di sicurezza). Più significativo, invece, il complesso degli interventi legislativi in materia di attuazione delle direttive comunitarie, tra cui spiccano il D.P.R. 175/1988 sui rischi rilevanti, il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e il successivo Testo Unico contenuto nel Dlgs. 81 del 9 aprile 2008.

Il decreto legislativo 626/94 aveva recepito, anche se con notevole ritardo, alcune direttive comunitarie, tra cui la cosiddetta direttiva - quadro (89/391) ed una serie di direttive particolari (sette) che investono settori specifici (videoterminali, carichi manuali, attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali, lavorazioni che espongono a rischi da agenti cancerogeni e biologici).

Nel frattempo altre direttive attendono di essere attuate in via regolamentare, fra cui molto importante la direttiva macchine (89/392).

L'emanazione del decreto legislativo 626/94 aveva costituito un evento di grande importanza, perché finalmente si dava vita ad un corpo organico di norme, che riguarda tutte le aziende e tutti i posti di

	FORNITURA DI DIVISE PER OPERATORI DI ESERCIZIO Lotto 2 - CAMICIE DUVRI Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenze	pag. 5/15
---	---	-----------

lavoro, con l'obiettivo fondamentale di anticipare il più possibile la linea di prevenzione quanto più a monte possibile.

Il decreto legislativo 626/94 inoltre aveva innovato la disciplina in materia di salute e sicurezza dei lavoratori soprattutto per quanto concerne la filosofia organizzativa della prevenzione. Aveva introdotto, infatti, numerose novità quali la valutazione del rischio, che realizza in concreto la predisposizione di un piano di sicurezza dopo l'analisi dei fattori di rischio presenti nell'azienda, l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione, con il compito di affiancare il datore di lavoro le altre figure canoniche dell'organizzazione aziendale (dirigenti e preposti) nella gestione del problema sicurezza, il medico competente, figura già presente, ma di cui sono stati meglio definiti i compiti, ed il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, figura anch'essa innovativa anche nei riguardi dell'art. 9 dello Statuto dei lavoratori. L'obiettivo è quello di costituire un "sistema integrato", che funziona con l'apporto delle persone citate particolarmente competenti nella materia. Anche nei riguardi dei compiti dei soggetti responsabili della sicurezza il decreto legislativo 626/94 aveva innovato profondamente rispetto alla normativa passata.

La differenza stava tutta nella diversa formulazione degli articoli 4 del D.P.R. 547/55 e del Dlgs. 626/94. Mentre per il D.P.R. 547 i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti devono attuare le misure di sicurezza previste nel decreto e quindi valutare i rischi significava seguire le norme fissate dal legislatore, per il Dlgs. 626/94 valutare i rischi significa scoprire i punti forti e deboli dell'attività seguendo il principio di tendere al rischio accettabile. Questo diverso modo di operare scaturisce dai contenuti dell'art. 3 del Dlgs. 626/94 (successivamente ripreso dal Testo Unico), che è l'articolo chiave del decreto: in esso vi sono indicate le novità del nuovo modo di fare prevenzione. Ad esso i responsabili della sicurezza devono guardare e con lo stesso devono misurarsi costantemente se non vogliono andare incontro a spiacevoli conseguenze dipendenti dalle proprie responsabilità.

Con il rispetto di tali principi, che costituiscono la "magna carta" della prevenzione, il datore di lavoro deve valutare i rischi sia nell'organizzazione dell'azienda sia nella scelta delle attrezzature e delle sostanze da impiegare sia nella sistemazione dei luoghi di lavoro, dopo di che deve elaborare un documento contenente una relazione nella quale sono specificati i criteri usati per la valutazione del rischio, le misure da adottare di conseguenza ed il loro programma di attuazione, nonché, e questa è la novità più importante, i rischi da interferenza fra le varie attività.

L'attività sopra descritta va fatta dal datore di lavoro in collaborazione col responsabile del servizio di prevenzione e protezione e col medico competente (ove necessario) previa consultazione con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il documento deve essere custodito presso l'azienda e rielaborato in occasione di modifiche del processo produttivo interessanti la sicurezza e la salute.

Il decreto legislativo 626/94 prima e 81/08 dopo istituivano un nuovo ed apposito organismo per la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro: il servizio di prevenzione e protezione.

Detto servizio viene definito come l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione dai rischi professionali nell'azienda ovvero nella unità produttiva.

L'obbligo della sua organizzazione incombe sul datore di lavoro. Egli, infatti, designa gli addetti al servizio e il relativo responsabile o incarica persone o servizi esterni all'azienda. La designazione degli addetti interni o degli incaricati esterni non può prescindere dal possesso per queste figure di attitudini e capacità adeguate né dalla possibilità di disporre di mezzi e di tempo adeguato per lo svolgimento dei compiti loro assegnati.

Nel caso emerga la necessità di affidare a servizi esterni all'azienda il servizio di prevenzione, quest'ultimo deve necessariamente essere "dimensionato" in relazione alle caratteristiche dell'azienda sia con riferimento al numero delle persone incaricate sia in relazione al possesso di attitudini e capacità

	FORNITURA DI DIVISE PER OPERATORI DI ESERCIZIO Lotto 2 - CAMICIE DUVRI Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenze	pag. 6/15
---	---	-----------

adeguate. E' chiaro che in questo caso il datore di lavoro non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.

Le designazioni degli addetti interni al servizio, compresa la nomina del responsabile, o la decisione dell'affidamento all'esterno del servizio stesso, devono in ogni caso avvenire previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Tra le misure generali di tutela previste nel decreto in oggetto vi è il controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici, attraverso la figura del medico competente. La sua definizione è sovrapponibile a quella che è stata data nel decreto legislativo n. 277/91, con la cancellazione dell'inciso "ove possibile dipendente dal servizio sanitario nazionale". La competenza del sanitario designato riguarda tutti i rischi per la salute ad oggi normati e cioè: il D.P.R. 303, relativamente alle lavorazioni indicate nella tabella allegata; il D.P.R.185 per i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti; il D.P.R. 1124 per il rischio silicosi ed asbestosi; il D.P.R. 962/82 per i lavoratori esposti a cloruro di vinile monomero; il D.Lgs. 277 per piombo, amianto e rumore e, infine, il D.Lgs. 626 che estende la sorveglianza ai lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi, agli addetti ai videoterminali, agli esposti al rischio da agenti cancerogeni e agenti biologici.

La figura del medico competente è vista in un ruolo ancora più organico al sistema di prevenzione aziendale, con necessità di interfacciare con le altre funzioni aziendali. Il medico non più esecutore di visite, ma partecipe, secondo la sua specificità professionale, al processo prevenzione, collaborando, come cita la legge, con il datore di lavoro e i servizi di prevenzione, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale e delle situazioni di rischio, all'attuazione delle misure di tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori.

Un punto fondamentale introdotto dal Dlgs. 626/94 e ripreso dall'81/08 è quello relativo al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Come precedentemente detto si tratta di una figura nuova anche rispetto alla rappresentanza prevista dall'art. 9 dello Statuto dei lavoratori, che pure conteneva un'indicazione precisa su questo punto.

Qui, però, la definizione è molto più precisa e pregnante, perché c'è una più chiara assegnazione dei compiti e, soprattutto, è più esplicito il riferimento alla necessità dell'istituzione di queste figure in tutte le aziende.

Il rappresentante della sicurezza ha poteri attivi, di stimolo nonché di difesa della comunità ambientale in cui opera. Le sue attività si collocano nello schema delle iniziative unilaterali, di condizionamento dell'organizzazione dell'impresa, consistenti nell'esercizio del diritto di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione, di formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, di far proposte in merito all'attività di prevenzione e di avvertire il responsabile della azienda dei rischi individuati, di far ricorso alle autorità competenti in caso di inidoneità delle misure adottate dall'imprenditore.

Il coinvolgimento del rappresentante della sicurezza diventa più intenso quando le funzioni toccano la fase della consultazione: è un modello partecipativo più impegnativo del precedente poiché è richiesto un atteggiamento più diretto ed immediato dell'impresa che è configurato come un vero e proprio obbligo del datore di lavoro il cui mancato adempimento lo espone a sanzioni penali, anche nei confronti delle modalità della consultazione.

La figura è a tutti gli effetti assimilabile al rappresentante sindacale con funzione specifica, sia esso estratto dal nucleo dai lavoratori o abbia una matrice sindacale, sia esso eletto o un designato. La sua specificità viene sottolineata dal diritto che egli ha di ricevere una formazione particolare durante l'orario di lavoro senza oneri a suo carico, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Per lui viene garantita una "cintura protettiva", consistente nel diritto di disporre del tempo necessario alla sua funzione senza perdita della retribuzione e dei

	FORNITURA DI DIVISE PER OPERATORI DI ESERCIZIO Lotto 2 - CAMICIE DUVRI Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenze	pag. 7/15
---	---	-----------

mezzi indispensabili allo svolgimento del suo incarico. E' protetto contro comportamenti discriminatori e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Il decreto 81/08 fissa anche compiti specifici in tema di informazione e formazione. Il sistema di informazioni dirette ai lavoratori delineato dal legislatore comunitario si può ritenere corrispondente a quello già vigente in Italia. La legislazione italiana, in due disposizioni contenute nei decreti 547 e 303 (art. 4), prevedeva tra gli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti quello di "rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti, ecc."

Con il Dlgs. 81/08, tuttavia, si è compiuto un passaggio ulteriore con l'affermazione dell'obbligo più pregnante di informare i lavoratori, oltre che sui rischi specifici inerenti la singola mansione anche dei rischi genericamente incidenti sull'ambiente di lavoro nel suo complesso.

Inoltre il datore di lavoro è tenuto a fornire informazioni sulle misure di sicurezza adottate, sui pericoli connessi all'uso di sostanze e preparati pericolosi, sulle procedure di pronto soccorso, lotta antincendio ed evacuazione degli ambienti di lavoro. Nonché sui relativi incaricati ed infine sul responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

E' stata, inoltre, risolta positivamente la questione relativa alle informazioni dirette ai soggetti esterni all'impresa che vi si trovino per prestare la loro attività professionale. L'art. 5 del D.P.R. 547/55 fa esclusivo riferimento ai lavoratori autonomi, a favore dei quali è previsto, a carico del committente, l'obbligo di fornire ogni informazione inerente i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, in cui siano chiamati a prestare la loro opera. Sebbene la norma in questione sia stata da subito interpretata estensivamente, comprendendo nel suo campo di applicazione ogni altro soggetto imprenditoriale, oltre ai lavoratori autonomi, si rendeva necessario un intervento del legislatore.

La normativa ha previsto, appunto, all'art. 7 che il datore di lavoro appaltante fornisca ai soggetti incaricati di effettuare lavori all'interno dell'impresa dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Tra tali soggetti sono incluse esplicitamente le imprese appaltatrici. In ultimo l'art. 26 del Dlgs. 81 del 9 aprile 2008 apporta modifiche alla disciplina del lavoro in appalto, di cui all'art. 7 del Dlgs. 626/94.

Questo prevede infatti che il "Datore di lavoro" committente promuova la cooperazione ed il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione "elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze fra le lavorazioni".

In particolare le modifiche all'art. 7 impongono che:

- Prima di attivare un nuovo contratto occorre, che da parte del "Datore di Lavoro", sia elaborato un **Documento di valutazione dei Rischi** all'interno del quale devono essere stabilite le disposizioni e le misure di sicurezza per evitare che si possano presentare rischi dovuti a interferenza fra il lavoro svolto da personale aziendale e da quello esterno;
- Per ogni contratto di appalto debbano essere specificatamente indicati i costi della sicurezza sul lavoro che devono essere riconosciuti per effettuare il lavoro richiesto.

In pratica queste modifiche introducono, in tutti i settori, gli obblighi, finora previsti per i "Cantieri Temporanei e Mobili", rielaborare un piano di sicurezza prima dell'effettuazione dei lavori.

Tale obbligo è esteso a tutte le attività (contratti di manutenzione necessarie per mantenere i fabbricati e le macchine in efficienza – contratti per pulizia locali – contratti per fornitura e movimentazione materiale in genere, ecc.).

E' evidente, quindi, che questo documento non può essere generico ma deve rispecchiare la realtà del lavoro al quale si riferisce e dei luoghi nei quali il lavoro da appaltare deve essere effettuato. Non si potranno elaborare, pertanto, valutazione dei rischi, cioè piani di sicurezza, nei quali vengono

	<p align="center">FORNITURA DI DIVISE PER OPERATORI DI ESERCIZIO Lotto 2 - CAMICIE DUVRI Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenze</p>	<p align="center">pag. 8/15</p>
---	---	---------------------------------

genericamente riportate norme di sicurezza per le macchine, gli impianti e i comportamenti che molte volte non verranno mai utilizzati nel reale lavoro svolto.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' APPALTATA

L'oggetto dell'attività appaltata è la fornitura di circa 432 camicie invernali per gli operatori di esercizio, presso il deposito aziendale sito in Via Caniga n. 5 a Sassari.

Tale attività consiste nella rilevazione delle taglie e misure come da art. 3 del capitolato di fornitura e consegna delle camicie come da art. 4 dello stesso, con trasporto da parte della DITTA _____, dal deposito di riferimento fino al deposito dell'ATP, dell'abbigliamento.

Sinteticamente questa può essere così descritta:

- a) identificazione ed ingresso dell'automezzo nel piazzale aziendale;
- b) effettuazione delle misurazioni del personale all'interno della sala riunioni aziendale;
- c) uscita dell'autocarro dal deposito;
- d) identificazione ed ingresso dell'automezzo nel piazzale aziendale;
- e) accostamento dell'autocarro all'area di scarico;
- f) scarico del materiale per la sua consegna;
- g) uscita dell'autocarro dal deposito.

OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE

L'obiettivo della valutazione dei rischi è quello di analizzare e verificare le effettive condizioni di lavoro relative al servizio di fornitura di circa 432 camicie invernali per gli operatori di esercizio presso il deposito ATP di Sant'Eusebio a Sassari.

Tale valutazione viene effettuata in virtù delle modifiche introdotte dall'art. 26 del Dlgs. n. 81 del 9 aprile 2008 in sostituzione del comma 3, dell'art. 7 del Dlgs. 626/94.

Nel presente appalto di

LAVORI	
SERVIZI	
FORNITURE	X

Durata del Contratto	Fornitura singola
----------------------	-------------------

sono stati individuati i seguenti fattori di interferenza e di rischio specifico:

**FORNITURA DI DIVISE PER OPERATORI DI ESERCIZIO**

Lotto 2 - CAMICIE

DUVRI

Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenze

pag. 9/15

n.	INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA	Si	No
1	ESECUZIONE ALL'INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO	X	
2	ESECUZIONE ALL'ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO		X
3	PREVISTI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI		X
4	PREVISTI INTERVENTI MURARI		X
5	ALLESTIMENTO DI UN'AREA DELIMITATA (Deposito materiali, per lavorazioni, ecc.)	All'interno della sede	X
		All'esterno della sede	
6	ESECUZIONE DURANTE ORARIO DI LAVORO DI PERSONALE DELLA SEDE O DI UTENTI	X	
7	PREVISTO LAVORO NOTTURNO		X
8	PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI EDIFICIO		X
9	PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE / MACCHINARI PROPRI		X
10	PREVISTO UTILIZZO / INSTALLAZIONE DI PONTEGGI, TRA BATTELLI, PIATTEFORME ELEVATRICI		X
11	PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE		X
12	PREVISTO UTILIZZO DI SOSTANZE CHIMICHE		X
13	PREVISTO UTILIZZO DI MATERIALI BIOLOGICI		X
14	PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI		X
15	PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI		X
16	PREVISTA PRODUZIONE DI RUMORE		X
17	PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA	Elettrica	X
		Acqua	X
		Gas	X
		Rete dati	X
		Linea Telefonica	X
18	PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMI	Rilevazione funi	X
		Allarme Incendio	X

**FORNITURA DI DIVISE PER OPERATORI DI ESERCIZIO**

Lotto 2 - CAMICIE

DUVRI

Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenze

pag. 10/15

	ANTINCENDIO	Idranti		X
		Naspi		X
		Sistemi spegnimento		X
19	PREVISTA INTERRUZIONE	Riscaldamento		X
		Raffrescamento		X
20	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO			X
21	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO			X
22	MOVIMENTO MEZZI			X
23	COMPRESENZA CON ALTRI LAVORATORI		X	
24	RISCHIO SCIVOLAMENTI (PAVIMENTI SCALE)		X	
25	L'EDIFICIO NEL QUALE SI INTERVIENE E' SOGGETTO A C.P.I.		X	
26	PREVISTO UTILIZZO E/O TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI / COMBUSTIBILI			X
27	EDIFICIO DOTATO DI DIREZIONI DI FUGA CONTRAPPOSTE		X	
28	EDIFICIO DOTATO DI SISTEMI DI RILEVAZIONE ED ALLARME		X	
29	EDIFICIO DOTATO DI LUCE DI EMERGENZA		X	
30	PRESENZA DI PUBBLICO NELLA SEDE			X
31	EDIFICIO CON PRESENZA DI BAMBINI			X
32	GLI INTERVENTI COMPORTANO RIDUZIONE TEMPORANEA DELL'ACCESSIBILITÀ PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI			X
33	I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA UTILIZZERANNO I SERVIZI IGIENICI DEL LUOGO DI LAVORO			X
34	I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA AVRANNO A LORO DISPOSIZIONE SPAZI QUALI DEPOSITI / SPOGLIATOI			X
35	ESISTONO PERCORSI DEDICATI PER IL TRASPORTO DI MATERIALI ATTI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO		X	
36	ESISTONO SPAZI DEDICATI AL CARICO / SCARICO DEI MATERIALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO		X	
37	ESISTONO ELEMENTI DI PREGIO DELL'EDIFICIO DA TUTELARE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO			X
38	E' PRESENTE IL RISCHIO INCENDIO NELLO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO			X

	FORNITURA DI DIVISE PER OPERATORI DI ESERCIZIO Lotto 2 - CAMICIE DUVRI Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenze	pag. 11/15
---	---	------------

39	E' PREVISTO IL DIVIETO DI FUMARE E DI UTILIZZARE FIAMME LIBERE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO	X	
40	E' PREVISTO IL PRESIDIO DA PARTE DELL'AZIENDA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'APPALTO	X	

MISURE GENERALI DI TUTELA

Dalla valutazione delle attività che dovranno essere svolte dalla ditta DITTA _____ non risultano particolari rischi ambientali:

In ogni caso, la ditta DITTA _____ dovrà osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza, sia italiane che europee, in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate, anche laddove non espressamente specificato.

Inoltre viene prescritto, per tutti i luoghi di lavoro, quanto segue:

- X è vietato fumare
- X è vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal referente della sede ove si svolge il lavoro

Le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere accompagnate dalle relative schede di sicurezza aggiornate.

E' necessario coordinare la propria attività con il referente della sede ove si svolge il lavoro per:

- X normale attività
- X comportamento in caso di emergenza e evacuazione
- X in caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente gli addetti all'emergenza.

Nell'ambiente di lavoro sono inoltre adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e di emergenza:

- X sono stati individuati i percorsi di esodo come da planimetrie esposte nei luoghi di lavoro con indicazione dei numeri di telefono di emergenza;
- X gli estintori e gli idranti sono segnalati da idonea cartellonistica e installati in numero e posizione adeguati;
- X è istituita all'interno dell'azienda la squadra di gestione dell'emergenza e lotta all'incendio. I nomi degli addetti dell'emergenza sono a conoscenza del Datore di Lavoro o suo delegato;
- X è presente la cassetta dei medicinali segnalata da apposita cartellonistica

La sicurezza di un ambiente di lavoro è data dall'insieme delle condizioni relative all'incolumità degli utenti, alla difesa e alla prevenzione di danni in dipendenza di fattori accidentali. In ogni luogo di lavoro, dopo aver adottato tutte le misure necessarie alla prevenzione, è indispensabile garantire la sicurezza e l'incolumità degli operatori anche nel caso un incidente avesse comunque a verificarsi.

	FORNITURA DI DIVISE PER OPERATORI DI ESERCIZIO Lotto 2 - CAMICIE DUVRI Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenze	pag. 12/15
---	---	------------

A tal fine qui di seguito si presenta un elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per ridurre i rischi dovuti alle interferenze intervenendo nei luoghi di lavoro dell'A.T.P.

1) VIE DI FUGA E USCITE DI SICUREZZA

Le ditte che intervengono negli edifici devono preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con l'indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza comunicando al Datore di Lavoro interessato ed al servizio di prevenzione e protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento degli interventi.

L'impresa che fornisce il servizio dovrà preventivamente prendere visione della distribuzione planimetrica dei locali e della posizione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas.

Deve inoltre essere informato sui responsabili per la gestione delle emergenze nominati ai sensi del D.Lgs. 81/08 nell'ambito delle sedi dove si interviene.

I mezzi di estinzione siano sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi.

2) ACCESSO DEGLI AUTOMEZZI

Gli automezzi della ditta dovranno accedere ed effettuare movimenti nell'area del deposito a velocità tale da non risultare di pericolo per le persone presenti o gli altri automezzi e rispettando la segnaletica stradale prevista nei siti.

Inoltre gli eventuali addetti alla manovra dei mezzi devono essere dotati di idonea patente di guida del mezzo utilizzato.

3) ACQUISTI E FORNITURE DA INSTALLARE NELL'AMBITO DEI LUOGHI DI LAVORO.

L'acquisto di attrezzature, macchine, apparecchiature, utensili, sostanze, l'uso di energie, deve essere fatto tenendo conto delle misure generali di tutela, richiedendo dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione e compatibilità elettromagnetica, le schede di sicurezza e cautele nell'utilizzo. Tale documentazione deve essere mantenuta a disposizione del competente Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale e degli organi di controllo. L'ubicazione e le caratteristiche di apparecchiature, materiali e sostanze deve essere compatibile con i locali ove questi saranno posizionati.

Per eventuali prodotti chimici presenti dovrà essere richiesta alle ditte fornitrici la scheda di sicurezza chimico-tossicologica che, in forma comprensibile, dovrà essere a disposizione dei lavoratori. Non è ammesso l'acquisto e la presenza di sostanze chimiche se sprovviste di tale scheda.

4) INFORMAZIONI AI DIPENDENTI

Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative, in particolare se comportino elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, ecc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli Uffici / Locali, dovrà essere informato il competente servizio di prevenzione e protezione aziendale e dovranno essere fornite informazioni ai dipendenti (anche per accertare l'eventuale presenza di lavoratori con problemi asmatici, di mobilità o altro) circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate.

Il Datore di Lavoro, o il suo delegato Referente di Sede, preventivamente informato dell'intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite.

Qualora dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, ecc.) il Datore di Lavoro dovrà

	<p align="center">FORNITURA DI DIVISE PER OPERATORI DI ESERCIZIO Lotto 2 - CAMICIE DUVRI Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenze</p>	<p align="right">pag. 13/15</p>
---	---	---------------------------------

immediatamente attivarsi convocando i responsabili dei lavori, allertando il S.P.P. (ed eventualmente il M.C.) al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione delle attività.

5) COMPORTAMENTI DEI DIPENDENTI

I dipendenti degli Uffici e Sedi di lavoro dovranno sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle indicazioni fornite.

Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere.

6) EMERGENZA

Ogni Impresa operante deve attenersi alle presenti linee guida e predisporre la propria struttura per la gestione delle emergenze.

E' necessario che il Datore di Lavoro o il delegato Referente di Sede assicurino:

- la predisposizione di mezzi estinguenti, la segnaletica di sicurezza (presidi, percorsi e uscite), le istruzioni per l'evacuazione, l'indicazione ed il recapito dei membri componenti la squadra di emergenza comunale (addetti all'emergenza), le modalità per la interruzione delle forniture elettriche, del gas, dell'acqua, ecc.

Lo scambio di informazioni con i responsabili della istituzione prevederà che questi ultimi siano informati circa le prestazioni da svolgere. Occorre, pertanto, che siano individuati:

- X i responsabili per la gestione delle emergenze;
- gli eventuali servizi igienici fruibili dai lavoratori della Ditta esterna;
- i luoghi da adibire a deposito di material e che comunque devono essere resi inaccessibili al personale dipendente.

A seguito di questo scambio di informazioni per l'attuazione degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi e per la individuazione delle possibili interferenze dovrà essere redatto un "verbale di coordinamento" tra l'RSPP e il datore di lavoro della ditta appaltatrice.

I conseguenti costi della sicurezza inerenti l'eliminazione, la riduzione e la gestione delle interferenze sono stimati in € 0,00.

	FORNITURA DI DIVISE PER OPERATORI DI ESERCIZIO Lotto 2 - CAMICIE DUVRI Documento Unico di Valutazione del Rischio di Interferenze	pag. 14/15
---	---	------------

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI

Informazioni relative all'Azienda Trasporti Pubblici

Azienda: Azienda Trasporti Pubblici

Sede dell'azienda: Via Caniga n. 5 a Sassari (SS)

Rappresentante legale e datore di lavoro: Ing. Pocci Roberto Renato Alfredo

Attività svolta: Trasporto pubblico di persone

Nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP): Ing. Michela Coppola

Nominativo del Dirigente per la Sicurezza: Ing. SIRI Angelo Francesco Paolo

Nominativo dei Preposti per la Sicurezza: Antonello Deriu, Franco Chighini, Mario Mattu

Nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): Morandini Carlo – Farre Franco – Bosinco Alessio – Tedde Salvatore – Solinas Gianfranco

Medico competente: prof. Mocci Francesco

Nominativo dei componenti del Servizio prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, primo soccorso:

presso l'officina Antonello Deriu, Franco Chighini, Mario Mattu, Salvatore Pazzoia, Giovanni Ruiu, Marco Pedoni, Bruno Sanna, Franco Melis, Stefano Mura, Roberto Gaspa e Mario Poddighe;

presso gli uffici Walter Adriani, Sergio Porcu e Pietro Marrazzu

